

**SCHEMA DI PROVVEDIMENTO per le
FORZE ARMATE**
relativo al quadriennio normativo 2006 - 2009
e al biennio economico 2006 – 2007.

1. Ambito di applicazione e durata.

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente schema di provvedimento si applica al personale delle Forze armate (Esercito, Marina compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto ed Aeronautica), con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Il presente schema di provvedimento concerne il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2009 per la parte normativa e dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2007 per la parte economica.
3. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica disciplinata dal presente schema di provvedimento, al personale di cui al comma 1 è corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione pari al trenta per cento del tasso di inflazione programmato, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del tasso di inflazione programmato e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 195 del 1995.

2. Nuovi stipendi.

1. Dal 1° gennaio 2006, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è fissato in euro 155,39 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	11,13	23.308,50
Capitano	144,50	10,72	22.453,86
Tenente	139,00	10,31	21.599,21
Sottotenente	133,25	9,88	20.705,72
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	10,31	21.599,21
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	10,05	21.055,35
1° Maresciallo	133,00	9,86	20.666,87
Maresciallo Capo	128,00	9,49	19.889,92
Maresciallo Ordinario	124,00	9,20	19.268,36
Maresciallo	120,75	8,96	18.763,34
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	9,09	19.035,28
Sergente Maggiore Capo	120,25	8,92	18.685,65
Sergente Maggiore	116,25	8,62	18.064,09
Sergente	112,25	8,33	17.442,53
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	8,42	17.636,77
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	8,27	17.325,99
Caporal Maggiore Capo	108,00	8,01	16.782,12
Caporal Maggiore Scelto	104,50	7,75	16.238,26
1° Caporal Maggiore	101,25	7,51	15.733,24

2. Dal 1° febbraio 2007, il valore del punto parametrico, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è fissato in euro 155,82 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	16,50	23.373,00
Capitano	144,50	15,90	22.515,99
Tenente	139,00	15,29	21.658,98
Sottotenente	133,25	14,66	20.763,02
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	15,29	21.658,98
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	14,91	21.113,61
1° Maresciallo	133,00	14,63	20.724,06
Maresciallo Capo	128,00	14,08	19.944,96
Maresciallo Ordinario	124,00	13,64	19.321,68
Maresciallo	120,75	13,28	18.815,27
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	13,48	19.087,95
Sergente Maggiore Capo	120,25	13,23	18.737,36
Sergente Maggiore	116,25	12,79	18.114,08
Sergente	112,25	12,35	17.490,80
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	12,49	17.685,57
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	12,27	17.373,93
Caporal Maggiore Capo	108,00	11,88	16.828,56
Caporal Maggiore Scelto	104,50	11,49	16.283,19
1° Caporal Maggiore	101,25	11,14	15.776,78

3. Dal 1° settembre 2007, il valore del punto parametrale, stabilito dall'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è fissato in euro 164,70 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze armate, individuato nell'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302, è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Gradi	Parametro	Incrementi mensili lordi (euro)	Stipendi annui lordi (euro)
Tenente Colonnello/Maggiore	150,00	127,50	24.705,00
Capitano	144,50	122,83	23.799,15
Tenente	139,00	118,15	22.893,30
Sottotenente	133,25	113,26	21.946,28
1° Maresciallo Luogotenente	139,00	118,15	22.893,30
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	135,50	115,18	22.316,85
1° Maresciallo	133,00	113,05	21.905,10
Maresciallo Capo	128,00	108,80	21.081,60
Maresciallo Ordinario	124,00	105,40	20.422,80
Maresciallo	120,75	102,64	19.887,53
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	122,50	104,13	20.175,75
Sergente Maggiore Capo	120,25	102,21	19.805,18
Sergente Maggiore	116,25	98,81	19.146,38
Sergente	112,25	95,41	18.487,58
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	113,50	96,47	18.693,45
Caporal Maggiore Capo Scelto	111,50	94,77	18.364,05
Caporal Maggiore Capo	108,00	91,80	17.787,60
Caporal Maggiore Scelto	104,50	88,82	17.211,15
1° Caporal Maggiore	101,25	86,06	16.675,88

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi precedenti, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. Gli importi stabiliti dai commi precedenti assorbono l'elemento provvisorio della retribuzione previsto, in caso di vacanza contrattuale, dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

3. Effetti dei nuovi stipendi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPDAP, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente schema di provvedimento. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.

3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente schema di provvedimento, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

4. Le nuove misure del trattamento stipendiale di cui all'articolo 2 non hanno effetto sulla determinazione delle misure orarie del compenso per lavoro straordinario. Le misure orarie lorde del compenso per lavoro straordinario restano quelle fissate nella tabella di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 2004, n. 302.

4. Importo aggiuntivo pensionabile.

1. A decorrere dal 1° ottobre 2007, le misure dell'importo aggiuntivo pensionabile di cui all'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, n. 221, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Gradi	Incrementi mensili lordi (euro)	Valori mensili lordi (euro)
Tenete colonnello	5,58	259,08
Maggiore	5,58	259,08
Capitano	5,53	256,93
Tenente	5,48	254,68
Sottotenente	5,30	246,00
1° Maresciallo Luogotenente	5,41	251,41
1° Maresciallo (con 8 anni nel grado)	5,41	251,41
1° Maresciallo	5,41	251,41
Maresciallo Capo	5,28	254,38
Maresciallo Ordinario	5,19	240,99
Maresciallo	5,25	236,85
Sergente Maggiore Capo (con 8 anni nel grado)	6,40	240,10
Sergente Maggiore Capo	6,40	240,10
Sergente Maggiore	5,55	234,95
Sergente	5,18	231,38
Caporal Maggiore Capo Scelto (con 8 anni nel grado)	6,40	232,60
Caporal Maggiore Capo Scelto	6,40	232,60
Caporal Maggiore Capo	5,18	231,38
Caporal Maggiore Scelto	5,12	230,62
1° Caporal Maggiore	5,12	223,82

5. Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza Armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, le risorse derivanti da:

a. i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

b. specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;

c. una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, dei fondi previsti dall'articolo 9, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163.

2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge:

a. per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00;

b. a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.

3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato. Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.

4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.

5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:

a. fronteggiare particolari situazioni di servizio;

b. incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;

c. compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.

6. Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza Armata e previa informazione, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 16/03/1999 n. 255, alle rappresentanze militari centrali, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.

7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.

6. *Indennità operative*

1. Con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, su proposta dei Capi di Stato Maggiore delle Forze armate e del Segretario Generale della Difesa, sono annualmente determinati gli incarichi destinatari delle indennità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge 23 marzo 1983, n. 78, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti, per l'anno 2007, con il Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 maggio 1976, n. 187.

2. L'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360 è rideterminato come segue:

al personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unità di campagna, impiegati nell'ambito di grandi unità di pronto intervento nazionali ed internazionali indicati con apposita determinazione dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, è attribuita l' indennità mensile prevista dall'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, così come rivalutata dall'articolo 5, comma 12 del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. Tale indennità non è cumulabile con l'indennità supplementare di prontezza operativa di cui all' articolo 8, comma 2, della predetta legge 23 marzo 1983, n.78.

Con decreto del Ministro della Difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista.

3. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennità operativa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 120 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.

4. A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennità mensile di impiego operativo di cui all'articolo 5, comma 7, del Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 è elevata al 120 per cento.

5. Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di incursore ed in servizio presso i Reparti, le strutture di comando e le posizioni organiche delle Forze Speciali, individuati con apposite determinazioni del Capo di Stato Maggiore della Difesa, oltre all'indennità supplementare mensile di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78, compete un'indennità supplementare mensile per operatore di Forze Speciali nella misura mensile lorda di euro 120,00.

6. Il personale dell' Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto di incursore, mantiene il trattamento di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 anche se impiegato, per finalità delle Forze Speciali ed in operazioni/esercitazioni che richiedano l'espletamento delle attività tipiche del personale incursore, presso altri comandi ed unità operative delle Forze armate nonché presso altre amministrazioni.

7. L'indennità di cui al comma 5 è cumulabile con le indennità di impiego operativo fondamentali e supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni.

7. Trattamento di missione

1. Al personale impegnato nella frequenza di corsi addestrativi e formativi, il limite di duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località, previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 26 luglio 1978, n. 417, è elevato a trecentosessantacinque giorni.
2. Al personale sottoposto, anche su propria dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il quale sia stato redatto il previsto modello di lesione traumatica ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per le quali l'Amministrazione abbia iniziato d'ufficio il procedimento di riconoscimento della causa di servizio, compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni in materia.
3. L'amministrazione, a richiesta dell'interessato, può preventivamente autorizzare, oltre al rimborso delle spese di viaggio, la corresponsione a titolo di rimborso di una somma forfetaria di €110,00 per ogni ventiquattro ore compiute di missione, in alternativa al trattamento economico di missione vigente, nell'ambito delle risorse allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio. Il rimborso forfetario non può essere concesso qualora il personale fruisca di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione. A richiesta è concesso l'anticipo delle spese di viaggio e del 90 per cento della somma forfetaria. In caso di prosecuzione della missione per periodi non inferiori alle 12 ore continuative è corrisposto, a titolo di rimborso, una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00. Resta fermo quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso di fruizione di vitto o alloggio a carico dell'amministrazione e circa la concessione delle spese di viaggio.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a 15 giorni ed anche in caso di invio in missione non connessa con particolari attività di servizio di carattere operativo e che coinvolga anche una singola unità di personale.
5. Al personale in trasferta che dichiara di non aver potuto consumare i pasti per ragioni di servizio o per mancanza di strutture che consentano la consumazione dei pasti pur avendone il diritto ai sensi della vigente normativa, compete nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio un rimborso pari al 100 per cento del limite vigente, ferma restando la misura del 40 per cento della diaria di trasferta.
6. Al personale inviato in missione ed accasermato in strutture militari o civili convenzionate, con vitto ed alloggio a carico dell'amministrazione, oltre al rimborso delle spese di viaggio, compete una maggiorazione della quota di diaria giornaliera spettante di euro 17,00, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163. La presente disposizione non si applica al personale frequentatore di corsi. In caso di impossibilità dell'Amministrazione a fornire gratuitamente il pasto meridiano o serale è corrisposto il rimborso del predetto pasto nei limiti economici previsti dalla normativa vigente. Ove possibile, il predetto alloggio deve prevedere la sistemazione in camera singola, rispondente ai normali standard alloggiativi.

8. *Trattamento economico di trasferimento.*

1. L'amministrazione, ove non disponga di mezzi idonei ad effettuare il trasporto dei mobili e delle masserizie dei dipendenti trasferiti d'ufficio, come previsto dall'art. 19, comma 8, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni e integrazioni, provvede a stipulare apposite convenzioni con trasportatori privati. Gli oneri del predetto trasporto sono a carico dell'amministrazione fino ad un massimo di 120 quintali.

9. Compenso forfetario di impiego e di guardia

1. Al personale impiegato nei servizi armati e non di durata pari o superiore alle 24 ore, che per imprescindibili esigenze funzionali ovvero prima del trasferimento ad altro ente non possa fruire dei recuperi compensativi di cui all'articolo 11 comma 2 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, continua a essere corrisposto il compenso forfetario di guardia, istituito con l'articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nelle nuove misure riportate nell'allegata tabella 1 per ogni otto ore di servizio prestato oltre l'orario di lavoro giornaliero.

2. Il compenso di cui al precedente comma 1 è corrisposto, in aggiunta alla giornata lavorativa di riposo psico-fisico e al recupero delle festività o della giornata non lavorativa, qualora il servizio sia stato effettuato nelle predette giornate.

3. Al personale impiegato in esercitazioni o in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione, continua a essere corrisposto il compenso forfetario di impiego, istituito con l'articolo 9 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, nelle misure giornaliere attualmente in vigore e riportate nell'allegata tabella 2, da corrispondere in sostituzione agli istituti connessi con l'orario di lavoro, per un periodo non superiore a 120 giorni all'anno.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2008, ai sensi dall'articolo 12-ter, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il compenso di cui ai precedenti commi 1 e 3 nell'ambito delle risorse disponibili, è attribuito, con le stesse modalità previste dal presente articolo, anche ai volontari in ferma quadriennale in misura pari al 70 per cento di quella prevista per il 1° Caporal Maggiore e gradi corrispondenti.

5. Le esercitazioni, le operazioni e le attività di cui al precedente comma 3 sono determinate nell'ambito delle rispettive competenze dai Capi di Stato Maggiore di Forza Armate, informandone il Capo di Stato Maggiore della Difesa.

6. Le risorse destinate ai compensi di cui al presente articolo sono ripartite con determinazione del Capo di Stato Maggiore della Difesa.

10. Premio di disattivazione per artificieri

Il premio di disattivazione di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1985, n. 294, nell'importo stabilito dall'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1996, n. 360, compete anche al personale specializzato artificiere chiamato dall'autorità prefettizia o dalle autorità locali di pubblica sicurezza per l'identificazione, la neutralizzazione e la bonifica in caso di ritrovamento di artifici pirotecnici non riconosciuti, per ogni giornata in cui esplicano tali effettive operazioni in presenza di un reale rischio.

11. *Licenza ordinaria*

1. Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro l'anno successivo a quello di spettanza.
2. Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.
3. Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria già concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.
3. Al pagamento sostitutivo della licenza ordinaria si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 14 comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'Amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.
5. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.

12. Licenza straordinaria e aspettativa

1. La riduzione di un terzo di tutti gli assegni, spettanti al pubblico dipendente per il primo giorno di ogni periodo ininterrotto di licenza straordinaria, con esclusione delle indennità per servizi e funzioni di carattere speciale e per prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 legge finanziaria 1994, non si applica al personale delle Forze armate.

2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, permane ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la predetta non idoneità, anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento più favorevole, durante l'aspettativa per infermità sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o dell'infermità contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono ripetibili la metà delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.

Non si dà luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.

3. Il personale che non completa il turno per ferite o lesioni verificatesi durante il servizio ha diritto alla corresponsione delle indennità previste per la giornata lavorativa.

13. *Terapie salvavita*

1. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, ai fini del presente articolo, sono esclusi dal computo dei giorni di licenza straordinaria i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day – hospital ed i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda sanitaria locale o struttura convenzionata o da equivalente struttura sanitaria militare. I giorni di assenza di cui al presente articolo sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'Amministrazione e sono retribuiti, con esclusione delle indennità e dei compensi per il lavoro straordinario e di quelli collegati all'effettivo svolgimento delle prestazioni.

2. Per agevolare il soddisfacimento di particolari esigenze collegate a terapie o visite specialistiche di cui al comma 1, le amministrazioni favoriscono un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti dei soggetti interessati.

14. Tutela delle lavoratrici madri

1. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al personale delle Forze armate si applicano le seguenti disposizioni:

a) esonero dalla sovrapposizione completa dell'orario di servizio, a richiesta degli interessati, tra coniugi dipendenti dalla stessa Amministrazione con figli fino a sei anni di età;

b) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, dal servizio notturno sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

c) esonero, a domanda, per la madre o per le situazioni monoparentali dal servizio notturno o da turni continuativi articolati sulle 24 ore sino al compimento del terzo anno di età del figlio;

d) divieto di inviare in missione fuori sede o in servizio di ordine pubblico per più di una giornata, senza il consenso dell'interessato, il personale con figli di età inferiore a tre anni che ha proposto istanza per essere esonerato dai servizi continuativi e notturni e dalla sovrapposizione dei servizi;

e) esonero, a domanda, dal turno notturno per i dipendenti che abbiano a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

f) possibilità per le lavoratrici madri vincitrici di concorso interno, con figli fino al dodicesimo anno di età, di frequentare il corso di formazione presso la scuola più vicina al luogo di residenza, tra quelle in cui il corso stesso si svolge;

g) divieto di impiegare la madre o il padre che fruiscono dei riposi giornalieri, ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in servizi continuativi articolati sulle 24 ore.

2. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al comma 1 si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

15. Licenza straordinaria per congedo parentale

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 al personale con figli minori di tre anni che intende avvalersi del congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, è concessa la licenza straordinaria di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco del triennio e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai fini della definizione dei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento.
2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di inizio della licenza.
3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.
4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.
5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.
6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio.
7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.
8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità.
9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

16. *Diritto allo studio*

1. Per la preparazione all'esame per il conseguimento del diploma della scuola secondaria di secondo grado, nonché agli esami universitari o post universitari nell'ambito delle 150 ore per il diritto allo studio di cui all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, possono essere attribuite e conteggiate le quattro giornate lavorative immediatamente precedenti agli esami sostenuti in ragione di sei ore per ogni giorno. Il personale in tali giornate non può comunque essere impiegato in servizio.

17. Tutela legale

1. Le disposizioni di cui all'art. 32 della legge del 22 maggio 1975, n. 152 e dell'art. 18 del decreto legge del 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.

2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, al personale delle Forze armate indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, che intende avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, la somma di €2.500,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo.

18. Uniforme applicazione delle disposizioni negoziali e di concertazione

1. Al fine di garantire uniformità applicativa alle disposizioni recate dai decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del citato decreto legislativo, le Amministrazioni ed i Comandi generali provvedono a trasmettere reciprocamente e tempestivamente le proprie disposizioni applicative, emanate sulle materie oggetto di contrattazione e di concertazione.

2. Le Amministrazioni e i Comandi generali, qualora ravvisino l'esigenza di approfondimenti a seguito della trasmissione delle disposizioni applicative di cui al comma 1, possono richiedere, anche singolarmente, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica di convocare e coordinare appositi incontri tra le Amministrazioni che partecipano alle procedure di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

19. Proroga di efficacia di norme.

1. Al personale di cui all'articolo 1, comma 1, continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente schema di provvedimento, le norme previste dai precedenti provvedimenti di concertazione.

20. Decorrenza del provvedimento

1. Salvo quanto espressamente previsto, le disposizioni dei precedenti articoli hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente schema di provvedimento.

Art. 21 Norma programmatica.

1. Le procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, da attivare subordinatamente alle risorse rese disponibili dalla legge finanziaria per l'anno 2008 integreranno, anche con riguardo alla parte normativa, le previsioni contenute nel presente schema di provvedimento.

Tabella n. 1
(Articolo 9, comma 1)

COMPENSO FORFETTARIO DI IMPIEGO

FASCIA	FORZE ARMATE (D.P.R. 163/2002)	IMPORTI GIORNALIERI	
		lunedì-venerdì	sabato-domenica
I	1° Cap.Magg. Cap.Magg.Capo Cap.Magg.Scelto Cap.Magg.Capo Scelto	62,00	124,00
II	Sergente Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	66,00	131,00
III	Primo Maresciallo Sottotenente Tenente Capitano	72,00	143,00
IV	Maggiore Tenente Colonnello	85,00	165,00

Tabella n. 2
(Articolo 9, comma 3)

COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA

FASCIA	FORZE ARMATE (D.P.R. 163/2002)	IMPORTI GIORNALIERI (LUN-VEN/SAB- DOM E FEST.)
I	1° Cap.Magg. Cap.Magg.Capo Cap.Magg.Scelto Cap.Magg.Capo Scelto	38,00
II	Sergente Sergente Maggiore Sergente Maggiore Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo	41,00
III	Primo Maresciallo Sottotenente Tenente Capitano	44,00
IV	Maggiore Tenente Colonnello	49,00